



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

REPERTORIO n. ....../2023

COMUNE DI BASCHI

Provincia di TERNI

PIANO NAZIONALE - PNRR – NEXT GENERATION EU - Misura M2C4

INVESTIMENTO 2.1b MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI

ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO,

DGR 1076/2022. APPALTO LAVORI DI “MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO CHE INTERESSA LA S.C. N. 31” CIG: ..... –

CUP: B67H22002320006.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno ..... del mese di ..... in

Baschi (TR) nella Residenza Municipale Piazza del Comune n. 1, innanzi a

me, **Dott.ssa Fabianna Ruco, Segretario del Comune di Baschi,**

autorizzato a rogare in forma pubblico-amministrativa tutti i contratti nei quali

l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

- **Claudio Riccardo Rosati**, nato a Baschi (TR) il 09.03.1961 il quale

interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del servizio tecnico del

Comune di Baschi (codice fiscale RSTCDR61C09A691C) in valida

rappresentanza dell'Ente stesso C.F.: 81001350552 – P.I. 00179780556,

autorizzato a questo atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000, del vigente Statuto

Comunale nonché in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 8 del

30.06.2022 di seguito indicato come “stazione appaltante”;

- Sig. ...., nato a ..... (.....) il ....., residente a

	..... (.....), ..... n. .... - codice fiscale	
	....., il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale	
	Rappresentante dell'Impresa Società ....., con sede legale in	
	..... (.....), Via ..... n. ...., P.I.V.A. .... -	
	C.F. .... - di seguito denominato "Appaltatore";	
	Detti comparenti come sopra costituiti, della cui identità personale, qualità e	
	piena capacità io Segretario rogante sono certo	
	<b>PREMESSO</b>	
	- che il Comune di Baschi, con Decreto del Commissario di Governo n. 43	
	del giorno 11/11/2022 della Regione Umbria e successivamente con	
	Accordo di concessione con la Regione Umbria prot. 3389 del 15/05/2023 è	
	risultato assegnatario del finanziamento nell'ambito del PNRR NEX	
	Generation EU Missione 4 Componente 2 Investimento 2.1b, per l'importo	
	complessivo di euro € 130.000,00 (centotrentamila/00) con cofinanziamento	
	comunale pari ad Euro 4.700,00 (quattromila settecento/00) di cui all'importo	
	complessivo per il progetto avente ad oggetto: "Lavori di mitigazione del	
	rischio idrogeologico che interessa la S.C. n. 31" per complessivi Euro	
	134.700,00 (centotrentaquattromila settecento/00);	
	- che con D.G.M. n. 81 del 05.06.2023, il Comune di Baschi ha approvato il	
	progetto Esecutivo dei lavori suddetti così come redatto dallo Studio Tecnico	
	Ing. Luigi Di Paolo di Baschi (TR) per l'importo complessivo di € 134.700,00 (	
	centotrentaquattromila settecento / 00);	
	- che con D.D. n. .... del ....., sono state avviate le procedure di	
	gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b)	
	della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., da esperire tramite la	

	Centrale Unica di Committenza individuata nella Provincia di Terni;	
	- che con D.D. n. .... del ..... sono stati approvati i verbali di	
	gara inoltrati dalla Provincia di Terni, dai quali è risultato quale migliore	
	offerente la Società ....., con sede in ..... (....), Via	
	..... n. ...., P.I.V.A ..... – C.F.	
	....., con un ribasso offerto del .....% (.....);	
	- che la Provincia di Terni, quale Centrale Unica di Committenza, ha	
	acquisito in sede di gara le dichiarazioni e autocertificazioni prescritte dal	
	codice degli appalti ed in materia di PNRR, e con nota prot. n. .... del	
	....., ha trasmesso la documentazione inerente la verifica dei	
	requisiti tramite il portale FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore	
	Economico) dell'ANAC, comprendente l'iscrizione alla White List della	
	Prefettura di ..... aggiornato al .....	
	- che la Provincia di Terni, quale Centrale Unica di Committenza, con nota	
	prot. n. .... del ....., ha trasmesso l'esito finale della	
	procedura di gara;	
	– che, a seguito delle verifiche effettuate, con determinazione del	
	responsabile dell'area tecnica n. .... del ....., sono stati	
	aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori di cui sopra, alla Società	
	....., con sede in ..... (....) Via ..... n. ....,	
	P.I.V.A ..... – C.F. .... per l'importo a misura di	
	presunti Euro ..... compresi costi della sicurezza non soggetti a	
	ribasso pari ad Euro ..... + IVA 10%, al netto	
	del ribasso del .....%;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	

	i componenti medesimi, come sopra costituiti, con il presente atto, mentre	
	confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano	
	quanto appresso segue:	
	<b>Articolo 1 – Premesse</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	<b>Articolo 2 – Oggetto del contratto</b>	
	Il Comune di Baschi, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che in	
	persona del suo rappresentante, accetta l'esecuzione dell'appalto dei lavori	
	di nuova realizzazione di una mensa scolastica a servizio del plesso di	
	Baschi, PNRR NEX Generation EU Missione 4 Componente 2 Investimento	
	2.1b;	
	Sono compresi nell'appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le	
	provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo	
	le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nel presente	
	contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste	
	dal progetto Esecutivo con i relativi allegati.	
	L'esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole	
	dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza	
	nell'adempimento dei propri obblighi.	
	L'Appaltatore si impegna ad eseguire la progettazione esecutiva dell'opera e	
	la realizzazione dei lavori con accettazione ed osservanza piena, assoluta ed	
	inderogabile di tutti i patti, condizioni e modalità previsti dal presente	
	contratto e dai documenti costituenti il progetto definitivo approvato con la	
	deliberazione sopra citata;	

### **Articolo 3 – Ammontare del contratto**

L'ammontare netto dei lavori a misura è pari a presunti Euro .....  
(.....) di cui Euro ..... (.....) per  
lavori, Euro ..... (.....) per costi della sicurezza non  
soggetti a ribasso, ammontare corrispondente all'importo netto contrattuale  
oltre I.V.A. dovuta per legge, che si dichiarano ai fini fiscali, fatte salve le  
risultanze del collaudo finale.

Il contratto è stipulato "a misura".

L'importo dell'opera è finanziato con fondi "PNRR – Next Generation EU  
M2C4 Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione per la  
riduzione del rischio idrogeologico". Il pagamento delle spese sostenute dal  
soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per  
l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

### **Art. 4 - Stato dei luoghi**

Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore conferma di avere  
acquisito piena conoscenza dello stato dei luoghi come indicato  
dall'attestazione dello stato dei luoghi prevista all'art. 4 del Decreto 7 marzo  
2018 n. 49, oltre che dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le  
caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali,  
inclusi gli eventuali vincoli ambientali; ogni altro elemento suscettibile di  
influire sul costo dei lavori fra cui l'accesso ai luoghi ove svolgono i lavori.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta  
aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori  
derivanti dagli anzidetti elementi.

### **Art. 5 - Interpretazione del contratto**

	L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura	
	tecnica è fatta tenendo conto:	
	delle finalità del contratto;	
	dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;	
	dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;	
	per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del	
	codice civile.	
	In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali tra loro	
	non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in	
	primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole	
	generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni	
	legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo	
	quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si	
	rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare	
	al D.Lgs. 36/2023 e D.L. 77/2021 e D.L. 13/2023, il D.P.R. 5/10/2010, n. 207	
	nelle parti tuttora vigenti, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nelle parti tuttora vigenti, il	
	D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii nonché ogni prescrizione che sia imposta	
	dalle Autorità preposte.	
	Trattandosi di lavori finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di	
	Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/240, si	
	applicano inoltre le disposizioni di cui al d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito	
	con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e alle linee guida ANAC	
	adottate con D.M. 7 dicembre 2021 pubblicate nella G.U. del 30 dicembre	
	2021.	

	<b>Art. 6 Termine per l'esecuzione dei lavori.</b>	
	Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni: 60 (sessanta) naturali	
	successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto	
	nei modi stabiliti all'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49., come meglio	
	precisato nel capitolato speciale di appalto e nella lettera di invito della	
	C.U.C.	
	Nel caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione delle	
	opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei	
	lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è	
	applicata una penale pari allo 0,60 per mille dell'importo contrattuale;	
	Nel caso in cui la misura complessiva della penale sia superiore il 10%,	
	dell'ammontare netto contrattuale potrà essere attivata la risoluzione del	
	contratto in danno dell'appaltatore che la stazione appaltante effettuerà	
	secondo le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale	
	disposizione opera in deroga all'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.	
	La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma primo, trova	
	applicazione anche in caso di ritardo:	
	a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto	
	alla data fissata dal direttore dei lavori;	
	b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino	
	di lavori non accettabili o danneggiati;	
	c) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel	
	cronoprogramma dei lavori.	
	Tutte le penali di cui ai precedenti punti sono contabilizzate in detrazione	
	in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi	

	della relativa condizione di ritardo o in occasione di qualunque altro SAL	
	successivo o dello SF.	
	L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il	
	risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione	
	appaltante a causa dei ritardi.	
	L'Appaltatore dà atto che l'area interessata dai lavori è un'area all'interno	
	della sede stradale al Km 4+500 della S.C: n. 31 bivio SS448 –	
	Acqualoreto e l'area su cui si deve intervenire è percorsa nel sottosuolo	
	dalla canalizzazione dell'acquedotto che interferisce sia planimetricamente	
	sia altimetricamente con le opere da costruire. Tale interferenza potrà	
	provocare perditempo ed intralci ai lavori e di tutto ciò si è tenuto conto nel	
	calcolare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Per tutto quanto sopra	
	esposto l'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o	
	rivalse di qualsiasi genere.	
	<b>Art. 7 Risoluzione e recesso</b>	
	La risoluzione del contratto è disciplinata secondo il disposto dell'art. 122	
	del D.Lgs. 36/2023.	
	Inoltre l'Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto in tutti i casi in	
	cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società	
	Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010	
	(normativa antimafia).	
	E' facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. 36/2023 di	
	addivenire al recesso del contratto con le modalità ivi stabilite.	
	<b>Art. 8 Sospensione dei lavori parziale o totale</b>	
	Ferma restando l'integrale applicazione di quanto previsto dall'art. 121 del	



	D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 10 del DM 49/2018 si applicano inoltre le	
	disposizioni di cui all'art. 16 del capitolato.	
	L'Appaltatore può richiedere proroghe sulla data di ultimazione dei lavori	
	nei casi indicati al comma 8 dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023.	
	Non possono costituire motivo di proroga di inizio dei lavori e della loro	
	regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di	
	esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore:	
	1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per	
	l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;	
	2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore	
	ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle	
	strutture e degli impianti;	
	3) l'eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti	
	necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai	
	propri mezzi d'opera ed a esigenze legate a subappalti o forniture, da	
	sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;	
	4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti	
	dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che la Stazione	
	Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;	
	5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.	
	<b>Art. 9 Pagamenti</b>	
	Il Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva	
	dell'esecutore e della congruità della manodopera, provvederà a pagamenti	
	in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso	
	d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 (euro	

	trentamila/00) previa emissione del certificato di pagamento e dello stato	
	d'avanzamento parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs	
	36/2023 e della lettera d) dell'art. 14 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. Il	
	relativo pagamento sarà disposto entro i trenta giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura come indicato all'art. 4 del D.Lgs 231/2002.	
	<b>Art. 10 Adempimenti in materia di sicurezza</b>	
	L'Appaltatore accetta il piano di sicurezza predisposto	
	dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e	
	successive modifiche ed integrazioni e s'impegna a rispettarne i dettami e	
	a farli rispettare dai propri aventi causa qualunque ruolo rivestano	
	(dipendenti, subappaltatori, fornitori, ecc.) impedendo l'accesso al cantiere	
	a chi non si attenga alle disposizioni del predetto piano.	
	In caso di inosservanza ripetuta o grave del piano di sicurezza accertata e	
	contestata per iscritto, l'Amministrazione, su proposta del Coordinatore per	
	la Sicurezza nella fase di esecuzione, può a suo insindacabile giudizio	
	risolvere il contratto con il pagamento dei soli lavori svolti a regola d'arte,	
	fermo restando il rimborso dei maggiori danni.	
	L'Appaltatore mantiene la piena responsabilità di risultato impegnandosi a	
	dare l'opera compiuta e perfetta in ogni sua parte nel pieno rispetto delle	
	prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dall'Amministrazione e di	
	tutte le norme di sicurezza vigenti, ancorché non esplicitamente invocate	
	né nel capitolato speciale d'appalto né nel piano di sicurezza,	
	comportandosi con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Appaltatore è	
	tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei	
	lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi degli art. 17-18 del Decreto	

Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.

L'Appaltatore è tenuto inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui agli artt. 96-97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 11 Osservanza del contratto collettivo nazionale**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore è obbligato altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, in tale caso il CCNL e l'integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

La regolarità contributiva dell'appaltatore sarà verificata dalla Stazione Appaltante tramite la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità

Contributiva).

L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dall'AUSL o dalla Cassa Edile, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali presso cui è stata rilevata l'inadempienza, e alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'inadempienza accertata. L'Amministrazione assegnerà all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o che non risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o dell'ASL, del ricorso amministrativo avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, l'Amministrazione tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'Appaltatore possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'Appaltatore ottenere il pagamento delle somme accantonate nel

	momento in cui il Responsabile del Procedimento accerti la	
	regolarizzazione degli obblighi suddetti.	
	È fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate	
	o perduranti inadempienze.	
	L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione e al Direttore	
	dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare	
	successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere	
	che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto	
	dell'Appaltatore al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare,	
	allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale	
	dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di	
	lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'Appaltatore sarà chiamato	
	a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo	
	secondo le sanzioni e le penali previste nel presente schema di contratto.	
	L'Amministrazione, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni	
	dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
	salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e degli obblighi sopra	
	menzionati, opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto	
	progressivo dei lavori. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il	
	Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per	
	iscritto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove	
	richiesto.	
	Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del	
	conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti	
	suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione eventuali	

	inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta	
	del Responsabile del Procedimento.	
	L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per	
	provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le	
	inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni	
	suddette considerate inadempienze contrattuali, il cui importo non può	
	essere tacitato dalla summenzionata ritenuta.	
	Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore	
	non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né a titolo di risarcimento	
	danni, né al percepimento di interessi. In caso di ritardo nel pagamento	
	delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Amministrazione potrà	
	provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti dalla	
	Legge.	
	<b>Art. 12 Obbligo del rispetto delle condizionalità previste per le</b>	
	<b>opere PNRR</b>	
	Al presente appalto si applicano tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti	
	dal PNRR, in particolare quelli previsti dal D.L. 31 maggio 2021 n.77	
	convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e dal D.L. 30	
	aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.	
	79, nonché degli obblighi specifici per l'attuazione del progetto ammesso	
	al finanziamento nell'ambito della Misura 4 Componente 2 Investimento	
	2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del	
	rischio idrogeologico) di cui il Comune è Soggetto Attuatore.	
	In particolare, l'Appaltatore deve:	
	-avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e	

	concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal	
	contratto e dal presente Capitolato speciale;	
	-rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo	
	5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio del “non arrecare un	
	danno significativo – do no significant -harm” (di seguito, “DNSH”), i	
	principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la	
	valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche	
	dell'Investimento;	
	-provvedere alla trasmissione al Comune, unitamente ai SAL, di tutta la	
	documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target	
	affidenti l'Investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del	
	DNSH;	
	-garantire, attraverso la trasmissione di relazioni periodiche, almeno ogni 6	
	mesi o a seguito di richiesta del Rup sullo stato di avanzamento della	
	prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti	
	necessari, anche al fine di consentire al Comune (Soggetto attuatore) di	
	comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al	
	progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi	
	nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;	
	-provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica	
	e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di	
	conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sul Comune	
	secondo quanto a tal fine previsto dal D.P.C.M. 15 settembre 2021 e dalle	
	circolari MEF-RGS 10 febbraio 2022, n. 9, 21/6/2022, n. 27 e 11/8/2022, n.	
	30;	

	-adottare adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione	
	finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,	
	EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,	
	in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,	
	della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati	
	indebitamente assegnati, e garantire la tracciabilità di tutte le transazioni	
	relative all'utilizzo delle risorse del PNRR;	
	L'Appaltatore per quanto attiene al cronoprogramma dell'Intervento, ha	
	l'obbligo di rispettare i tempi di conclusione di ciascuna attività previsti	
	dall'elaborato Cronoprogramma.	
	L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario	
	dal Comune, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con	
	riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed	
	alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni	
	emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR-PNC.	
	<b>Art. 13 Obblighi in materia di comunicazione</b>	
	Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di	
	cantiere dovrà:	
	mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con	
	un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato	
	dall'Unione europea - NextGenerationEU";	
	assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione	
	nell'ambito del PNC- PNRR, compreso il riferimento alla Missione	
	Componente ed investimento o sub-investimento;	
	quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema	



dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

#### **Art. 14 Obblighi in materia di rispetto del principio DNSH e in materia ambientale**

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei relativi obblighi, che devono essere dettagliatamente descritti nell'elaborato progettuale denominato Relazione DNHS.

Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra l'altro, eventuale descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori .

L'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Comune, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica sul rispetto del principio DNSH per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione sui punti di controllo che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere

	dell'Appaltatore conservare tutta la documentazione di supporto e di	
	comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Comune ai	
	fini della compilazione, da parte dello stesso, di specifiche check list	
	ovvero nell'ambito di verifiche/audit.	
	Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH,	
	attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal	
	Comune, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo	
	1456 del Codice Civile e art. 122 del D.Lgs 36/2023.	
	In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile	
	del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del	
	raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli	
	impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale	
	di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva	
	2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012	
	sull'efficienza energetica.	
	Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le	
	prescrizioni degli elaborati del progetto esecutivo, nonché le indicazioni	
	specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo	
	dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, nonché negli Stati di	
	Avanzamento dei Lavori, cosicché gli stessi contengano una descrizione	
	dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del	
	principio. Nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio	
	DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di	
	riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste	
	nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto	

dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche di cui “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”. L’Appaltatore dovrà altresì supportare il Comune nell’individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche da applicarsi, nonché nell’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi.

**Art. 15 Obblighi relativi ai subappaltatori, subcontraenti e alla filiera delle imprese**

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR, anche relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro e se pertinente, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido relativamente al rispetto dei suddetti principi e degli obblighi.

**Art. 16 Obblighi relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa**

Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori

	che occupano oltre cinquanta dipendenti), costituisce causa di esclusione	
	dalla procedura di affidamento la mancata presentazione della copia	
	dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a	
	redigere ai sensi dell'art 46 del codice della pari opportunità di cui al	
	decreto legislativo 11 aprile 2006, n 198, con attestazione della sua	
	conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze	
	sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di	
	inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46,	
	con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze	
	sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	
	Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del DL 31 maggio 2021, n. 77,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli	
	operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici	
	dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del	
	personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti,	
	entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione	
	appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile	
	e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di	
	assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,	
	dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,	
	dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei	
	prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente	
	corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la	
	relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al	
	consigliere regionale di parità.	

Fermo restando l'applicazione delle penali la violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Fatte salve le deroghe eventualmente previste nel bando di gara ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. 108/2021, l'appaltatore è obbligato di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile e una quota pari almeno pari ad almeno il 15% per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per

	la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione	
	femminile.	
	Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di	
	conformità da parte della stazione appaltante.	
	Per ciascuna delle violazioni alle disposizioni previste nel presente articolo,	
	verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 47, co 6 del DL 77/2021	
	convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, consistente in una sanzione	
	pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Si prende reciprocamente atto che la società ..... in	
	fase di gara ha dichiarato di avere alle dipendenze un numero di occupati	
	pari a ..... dipendenti.	
	<b>Art. 17 Responsabilità dell'Appaltatore per la revoca dei</b>	
	<b>finanziamenti PNRR- PNC</b>	
	Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal	
	PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Comune per i danni	
	cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo	
	nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma	
	temporale presentato dal Comune ai fini dell'ammissibilità definitiva	
	dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o	
	pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità	
	dell'Intervento realizzato entro i termini previsti;	
	b) fatti imputabili all'Appaltatore ovvero irregolarità nella documentazione	
	presentata, non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni	
	naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Comune;	

	c) violazione del principio DNSH e, se pertinenti, dei principi del tagging climatico e digitale;	
	d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;	
	<b>Art. 18 Pagamenti in acconto ed a saldo.</b>	
	All'appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all'articolo 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	
	Per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base dei documenti contabili redatta in base a quanto stabilito all'art. 14 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49.	
	Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	Il pagamento della rata di saldo, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi del 2° comma dell'art. 1666 del C.C..	
	<b>Art. 19 Revisione dei prezzi.</b>	
	Si applica ai fini della revisione dei prezzi quanto previsto dall'art. 26 del Decreto-legge n. 50/2022 convertito in Legge 15/07/2022 n. 91 e successive modifiche.	
	<b>Art. 20 Collaudo dei lavori - Presa in consegna dell'opera.</b>	
	Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il termine entro il quale dovrà essere emesso il certificato di collaudo finale	

	dell'opera è stabilito in sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tre	
	mesi per il certificato di regolare esecuzione.	
	Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha valenza provvisoria ed	
	assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.	
	L'Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei	
	lavori o in corso d'opera per eseguire un collaudo parziale, qualora lo	
	ritenesse opportuno, oppure quando il controllo di parte dell'opera non	
	fosse più possibile dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il giudizio	
	definitivo del Collaudatore sull'intera opera oggetto dell'appalto. Resta	
	altresì stabilito che tale procedura verrà sempre esercitata nell'ambito dei	
	disposti legislativi di cui all'art. 215 comma 4 del Regolamento approvato	
	con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.	
	Il collaudo verrà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del	
	Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.	
	L'Amministrazione può disporre delle opere eseguite subito dopo	
	l'ultimazione dei lavori; quando l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà,	
	l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non	
	potrà reclamare compensi di sorta.	
	Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si	
	descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro	
	stato di manutenzione al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni	
	che potessero derivare con l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla	
	guardiania e dalla manutenzione delle opere prese in consegna	
	dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino	
	all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di	



	esecuzione o da imperfezione dei materiali.	
	I collaudi, anche favorevoli e l'accettazione delle opere, non esonerano	
	l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e in specie, dalle	
	garanzie per difformità e vizi dell'opera; per quanto attiene ai termini di cui	
	agli artt. 1667 del C.C. la presa in consegna delle opere da parte	
	dell'Amministrazione ha luogo dalla data dell'approvazione del certificato di	
	collaudo o del certificato di regolare esecuzione.	
	<b>Art. 21 Norme acceleratorie in materia di contenzioso e definizione</b>	
	<b>delle controversie</b>	
	Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei	
	contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel	
	rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.	
	Per tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente	
	sorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, sia durante i lavori che al	
	termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice	
	Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Terni.	
	<b>Art.22 Cessione del contratto</b>	
	Il presente contratto non può' essere ceduto a terzi a pena di nullità (art.	
	119 comma 1 D.Lgs. 36/2023).	
	<b>Art.23 Subappalto e cottimo</b>	
	Il subappalto e/o cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119	
	del D.Lgs. 36/2023. L'Appaltatore ha l'obbligo di non praticare al	
	Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all'aliquota a lui applicata	
	dall'Amministrazione.	

Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro.

Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell'importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell'intero importo della rata di saldo, sempre che l'importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell'intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l'Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l'Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento all'Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all'Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.

#### **Art. 24 Cessioni di credito**

L'Amministrazione autorizzerà cessioni del credito nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In ogni caso

l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume l'obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice C.I.G.: .....

L'Appaltatore dichiara altresì che la persona delegata ad operare sul conto corrente di seguito indicato è il Sig. ...., nato a .....(.....) il ....., residente a ..... (.....), ..... n. .... - codice fiscale ..... in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Società....., con sede legale in ..... (.....), Via ..... n. .... P.I.V.A ..... - C.F. .... — IBAN: .....;

IBAN: .....

IBAN: .....

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo.

#### **Art. 26 – Garanzia fideiussoria a titolo di Cauzione Definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto l'appaltatore presta, secondo quanto disposto e con le modalità dei cui all'art. 117 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata in data ..... dalla Società ..... per la somma di Euro ..... a titolo di cauzione definitiva. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 27 - Copertura assicurativa da rischi di esecuzione**

L'Appaltatore si impegna espressamente al rispetto degli obblighi di cui all'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 e del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di copertura dei rischi di esecuzione delle opere. La polizza per rischi di esecuzione, nonché per responsabilità civile verso terzi e per garanzia di manutenzione per un massimale di € 500,000 è stata fornita dall'Impresa aggiudicataria mediante produzione di polizza n. .... emessa dalla ..... in data .....

#### **Art. 28 – Disciplina e documenti allegati**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applica quanto previsto dai seguenti atti, che si allegano al

presente contratto e si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato speciale d'appalto; ( allegato A)

- Computo Metrico;(allegato B)

- elenco prezzi.(all. C)

Sono inoltre parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se ad esso

non materialmente allegati, i seguenti documenti, che rimangono depositati

agli atti dell'ufficio tecnico debitamente sottoscritti dalle controparti:

- Elaborati grafici progettuali;

- Piano per la sicurezza dei lavoratori;

#### **Art. 29 – Adempimenti ex Legge 190/2012**

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai

sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti

del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale

preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice

di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia, e

che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti

dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di

taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità

dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla

contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle

giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso

	che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è	
	disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto	
	salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni,	
	anche all'immagine.	
	A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha reso edotto l'appaltatore dei	
	suddetti documenti. L'appaltatore, che ne attesta la completa e piena	
	conoscenza, si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri	
	collaboratori, accettando la risoluzione del contratto in caso di violazione	
	degli obblighi ivi contenuti.	
	L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto	
	all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per	
	la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero	
	presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del	
	contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	Inoltre l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla	
	Amministrazione comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che	
	si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli	
	organi sociali o dei dirigenti di impresa.	
	In egual modo l'Impresa si impegna a fare applicazione delle norme stabilite	
	dal D.Lgs n. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle	
	persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di	
	personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n. 300/2000".	
	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di	
	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed	

	esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione.	
	L'appaltatore dichiara altresì:	
	-che l'esecuzione del presente contratto non determina una situazione di	
	conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.lgs. n.	
	36/2023, non diversamente risolvibile;	
	-di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura,	
	anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia	
	all'imparzialità e indipendenza nel contesto del presente appalto;	
	-di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa	
	insorgere nella fase esecutiva del contratto;	
	-di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della	
	procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;	
	-di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del	
	contenuto della presente dichiarazione.	
	<b>Art. 30 - Responsabile unico del procedimento</b>	
	Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, si individua il responsabile unico del	
	procedimento relativo all'esecuzione del contratto, che è per	
	l'amministrazione il Geom. Pieroni Francesco.	
	<b>Art. 31 – Risoluzione del contratto</b>	
	1.Oltre all'applicazione delle penalità come previste dal capitolato speciale	
	d'appalto, il Comune si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la	
	richiesta di risarcimento per l'eventuale maggior danno, nei seguenti casi:	
	a. fallimento dell'Appaltatore;	
	b. revoca o decadenza delle autorizzazioni, iscrizione o altri atti di assenso	

	comunque denominati, previsti dalla legge e necessari per l'espletamento dei	
	lavori;	
	c. mancata reintegrazione della cauzione ove ne ricorrano le ipotesi;	
	d. mancata rinnovo della polizza di cui al precedente art. 27;	
	e. cessione del contratto;	
	f. per impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte del	
	Comune;	
	g. per violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all'art. 119 del	
	D.Lgs. 36/2023;	
	h. ripetuta violazione degli obblighi previsti nel presente contratto;	
	i. per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la	
	prosecuzione del rapporto a termine dell'art. 1453 c.c.;	
	Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non	
	superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso	
	inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi	
	dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale	
	risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento	
	amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata	
	A/R o tramite PEC.	
	3.Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi	
	dell'art. 1456 del cod. civ. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di	
	banche o della società Poste Italiane Spa o di altre modalità idonee ad	
	assicurare la tracciabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato	
	art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	5.La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di	



	cui al precedente art. 26. In caso di risoluzione del contratto ogni maggior	
	costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese	
	le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'appaltatore, salvo	
	l'eventuale danno ulteriore.	
	Si richiama espressamente quanto disposto dall' art. 122 del D.Lgs. n.	
	36/2023 e s.m.i.	
	<b>Art. 32 - Trattamento dati personali</b>	
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.	
	196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il	
	Regolamento medesimo, il Comune di Guardea quale titolare del trattamento	
	dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a	
	tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa	
	l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di	
	interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:	
	-ai fini della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione	
	del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene	
	mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche	
	strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da	
	garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
	I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e	
	temporali di volta in volta individuati.	
	Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la	
	permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle	
	qualità previsti dalla vigente normativa in materia ed avviene sulla base	

	dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di	
	privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante	
	per la protezione dei dati personali.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la	
	rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina	
	l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal	
	titolare designati per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,</li></ul>	
	quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la	
	sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati</li></ul>	
	da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte,	
	previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e	
	comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati</li></ul>	
	per adempimenti procedurali;	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di</li></ul>	
	esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla	
	vigente normativa in materia;	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e</li></ul>	
	giudiziale;	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di</li></ul>	
	legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini	

	dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,	
	diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo	
	nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.	
	Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il	
	Regolamento medesimo.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente	
	necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali	
	vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del	
	contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,	
	coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare	
	procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di	
	documentazione amministrativa.	
	I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al	
	trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del	
	D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il	
	Regolamento medesimo.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e	
	al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il	
	Comune di Baschi.	
	Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il	
	proprio consenso al predetto trattamento.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore	
	economico appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento	
	dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto	

medesimo.

In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

### **Articolo 33 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di Euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11,

comma 13, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18/10/2012 n. 279, convertito con Legge 17/12/2012, n. 221.

#### **Art. 34- Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato in esso richiamato si applicano le disposizioni normative contenute nel Codice Civile.

Il presente atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da me ufficiale rogante, in un unico originale, su numero trentotto pagine a video.

Richiesto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore, io, Segretario Comunale Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, dandone lettura, ad alta ed intellegibile voce, alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà- dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti tutti allegati e richiamati avendo esse affermato di conoscerne e confermarne il contenuto, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento della loro identità personale, sottoscrivono il presente atto ed i relativi allegati con modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 , Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), come segue: .

L'APPALTATORE: in persona di ....., legale rappresentante dell'Impresa Società .....

sottoscrizione con modalità di firma digitale, la cui validità e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), è stata accertata da me segretario

